

LXXIX.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 2278) — Congedi (pag. 2278) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei Mille » (N. 216) — Proposte dei senatori Finali (pag. 2278), Cadolini (pag. 2278), e parole del ministro della guerra (pag. 2279) — La discussione è chiusa (pag. 2279) — Si procede alla votazione a scrutinio segreto (pagina 2279) — Seguilo della discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura » (N. 190) — Sull'art. 11 parlano il senatore Cencelli che ritira l'emendamento che aveva presentato (pag. 2280); il senatore Manassei, il quale presenta un emendamento (pag. 2280) che poi ritira (pag. 2282); il senatore Cadolini (pag. 2281), e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2280-82). È approvato l'art. 11 — All'art. 12 il senatore Cadolini svolge l'emendamento da lui presentato insieme con altri senatori (pag. 2283) — Seguono i senatori Barzellotti (pag. 2284), Filomusi-Guelfi (pag. 2285); parla di nuovo il senatore Cadolini (pag. 2287) — Il senatore Gorio relatore (pag. 2287) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2286) accettano l'emendamento — Il senatore Casana propone un altro emendamento all'art. 12 (pag. 2288), che è accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2288) — L'art. 12 è approvato con i due emendamenti (pagina 2289) — All'art. 13, il Presidente annunzia che è stato concordato un nuovo testo fra il Governo e l'Ufficio centrale, e ne dà lettura (pag. 2289) — L'articolo è approvato senza osservazioni; e così pure si approvano gli articoli 14, 15 e 16 (pag. 2290) — L'art. 17 è approvato dopo schiarimenti dati dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pagina 2291) al senatore Cavasola (pag. 2290) — Si approva l'art. 18 dopo una raccomandazione del senatore Casana (pag. 2291) accolta dal Presidente del Consiglio (pag. 2291); e, senza osservazioni si approvano gli articoli 19, 20, 21 e 22 (pag. 2292) — Il senatore Casana propone un articolo aggiuntivo (22 bis), il quale, accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2292) e dal relatore senatore Gorio (pag. 2293) è approvato (pag. 2293) — L'art. 23 è approvato senza discussione dopo osservazioni del senatore Gavazzi (pag. 2293), al quale risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2294) e dopo schiarimenti forniti dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2295) al senatore Mortara (pag. 2295) si approva l'art. 24. Senza osservazioni, si approvano gli articoli da 25 a 36 (pag. 2296) — All'art. 37 parlano il senatore Veronese che presenta un emendamento (pag. 2299-2302), e il senatore Beneventano (pag. 2302), Cavasola (pag. 2304), Casana (pag. 2304), Balenzano (pag. 2304) e Mortara (pag. 2304); nonchè il relatore (pag. 2300), il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2301) e il Presidente del Consiglio (pag. 2307) — Il seguito della discussione sull'art. 37 è rinviato alla successiva seduta (pag. 2307) — Chiusura (pag. 2307) e risultato di votazione (pag. 2307).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

N. 36. La Camera di commercio ed arti di Siracusa fa voti al Senato affinché nella discussione del disegno di legge sui servizi marittimi si tenga conto degli interessi del porto di Siracusa.

N. 37. La Lega di miglioramento fra i zolfatari di Casteltermini fa voti al Senato per una proroga, di almeno tre anni, della disposizione di legge che fa obbligo ai fanciulli del proscioglimento dall'istruzione obbligatoria, ai fini della ammissione al lavoro.

N. 38. Il signor Giovanni Battista Aluffi, prefetto a riposo, fa istanza al Senato per la revoca del R. decreto 28 febbraio 1907 col quale fu collocato a riposo per ragioni di servizio, onde ottenere una più equa liquidazione della sua pensione.

N. 39. La Deputazione provinciale di Terra di Lavoro, fa voti al Senato per la esatta applicazione del decreto provvisorio 1° agosto 1907, riguardante gli abbonamenti ferroviari e per la connessione in definitivo del citato decreto.

N. 40. I signori Giovanni Battista Bo e V. Giuriodi, fanno istanza al Senato che sia presa in considerazione la condizione nella quale vengono posti dal disegno di legge per provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli altri assistenti del Genio militare.

N. 41. Il signor Giuseppe Lucaria, fa istanza al Senato che sia migliorato il trattamento di pensione alla categoria degli agenti.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, i senatori Dallolio e Pelloux; se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei Mille » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei Mille ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

A datare dal 5 maggio 1910, la pensione vitalizia ai Mille di cui alle leggi 23 gennaio 1865, n. 2119; 26 gennaio 1877, n. 5023; 23 giugno 1885, n. 3182; 6 agosto 1893, n. 453 e decreto 21 novembre 1894 (Ministero dell'interno), è elevata tassativamente per le persone dei superstiti della gloriosa spedizione, ad annue lire 2000.

Null'altro è innovato alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Prima che il Senato passi alla discussione ed al voto di questo disegno di legge, io propongo che ad esso piaccia di mandare un saluto ai superstiti della gloriosa spedizione, che fanno parte del Senato; e sono gli onorevoli Cavalli, Cucchi e Tabacchi. (*Tutti i senatori e i membri del Governo applaudono*).

Ed in pari tempo credo che sia doveroso ricordare quegli altri valorosi, che ci rapì la morte, i quali pure fecero parte del Senato, dopo aver fatto parte della spedizione garibaldina; che furono sei, e che tutti non nomino. Basti nominare, come loro capo, l'eroico Nino Bixio. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Dinanzi a questo disegno di legge sento il dovere di proporre al Senato di man-

dare un saluto alla memoria di Giuseppe Garibaldi, che con l'ardimentosa sua spedizione preparò l'unità d'Italia.

Rendiamo inoltre un fervido omaggio alla sua abilità strategica, con la quale, mentre il 26 di maggio era a ponente di Palermo, il mattino del 27 appariva ad oriente dinanzi alla porta di Termini; cioè dalla parte opposta a quella dove l'esercito borbonico lo attendeva. Tale manovra, compiuta in una notte, fu un'astuzia di meraviglioso concepimento, e noi dobbiamo ricordarlo, perchè da siffatto movimento dipessero, sarei per dire, *intieramente* le sorti di quella campagna. E mandiamo un saluto anche a coloro che l'hanno seguito, i quali, dopo la battaglia di Calatafimi dovettero sostenere quella tremenda, sanguinosa lotta, durata parecchi giorni, che fu l'insurrezione entro le mura di Palermo; laddove ottennero quella sublime vittoria che tanto contribuì ad assicurare i destini d'Italia. Dobbiamo inoltre rendere omaggio al patriottismo di quei tempi, in cui più di trentamila volontari accorsero nelle schiere garibaldine, dei quali più di tremila, in diverse città, erano già pronti per partire con la prima spedizione.

Noi dobbiamo pure mandare un caloroso saluto alla memoria per noi sacra degli altri grandi uomini che parteciparono a quei memorabili eventi, e non dobbiamo dimenticare il Re Galantuomo, che seppe tener alta la bandiera della libertà (*Bene*), e il conte di Cavour che con armi, per così dire, invisibili, tanto contribuì al finale successo (*bene*); e non dobbiamo finalmente dimenticare l'esercito sardo che colla spedizione delle Marche sigillò e assicurò il vittorioso successo di quella campagna. (*Bene*).

Alla memoria di tutti questi grandi mandiamo con vivo entusiasmo, e con riconoscenza che sarà imperitura, il nostro saluto. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. Gli applausi del Senato mi autorizzano a ritenere accolte ad unanimità le proposte dei senatori Finali e Cadolini. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Alla vigilia del cinquantenario del memorabile giorno, in cui la leggendaria schiera dei Mille salpava

da Quarto, consenta anche a me il Senato che, rievocando tutta la meravigliosa epopea garibaldina, io mandi all'eroico manipolo il saluto e l'omaggio dell'Esercito, e all'Esercito lo additi perchè, come nobilmente si espresse il vostro relatore, il ricordo dei fatti gloriosi, compiuti or son 50 anni, ecciti ed avvivi sempre, anche nell'Esercito, quella concordia nel pensiero e nelle opere, a cui si deve la redenzione della patria e il raggiungimento della sua unità. (*Vivi e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione di questo disegno di legge si arrestò all'art. 11, per dar modo agli onorevoli ministri, all'Ufficio centrale ed ai senatori, che proposero emendamenti, di addivenire ad un accordo sulla dizione dell'articolo stesso.

Do quindi facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale perchè voglia informare il Senato dell'accordo intervenuto.

GORIO, relatore. L'accordo fra l'Ufficio centrale e l'on. ministro è stato pienamente raggiunto, ma io credo che sarebbe molto meglio che lo stesso on. ministro ne riferisse al Senato i termini precisi.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La discussione testè avvenuta nell'Ufficio centrale, alla quale hanno partecipato pure alcuni oratori, tra quali il senatore Mortara, che avevano preso parte viva alla discussione tutta dell'art. 11, avrebbe condotto alle seguenti conclusioni, che vengono sottoposte alla discussione e al voto dell'alto Consesso.

Si propone di sostituire l'art. 13, il quale diceva:

« La proprietà del terreno, del quale è data facoltà di espropriazione col decreto Reale menzionato dall'art. 11, non è trasferita nella azienda speciale del demanio forestale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza arbitrale che ne stabilisce il prezzo.

« Fino a quel momento l'amministrazione forestale può rinunciare all'espropriazione assumendosi le spese tutte dell'arbitrato »;

Con quest'altra dizione:

« Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata all'art. 11, l'amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendosi le spese dell'arbitrato. Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitrale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese ».

In altri termini, si è mantenuto ciò che il disegno di legge voleva ben chiarito, e cioè che la espropriazione avverrà in forma di arbitrato, e su questo l'accordo è stato completo. Senonchè, con questo art. 13 vengono meglio disciplinate e indicate le norme procedurali, specialmente all'effetto del passaggio in giudicato della sentenza, ritenendosi però sempre fermo il diritto dell'Amministrazione dello Stato di rinunciare all'espropriazione, quando il lodo non le convenisse, e fermo restando che in questo caso le spese del giudizio debbano essere sostenute dalla Amministrazione dello Stato, così come ha voluto la Camera.

Dunque l'art. 13 sarebbe modificato nel modo esposto; mentre l'art. 11 resta come è. Ma dalla discussione si è poi venuti alla conclusione di modificare anche l'art. 12, sopprimendo l'ultimo capoverso, il quale dice:

« Deve prescindersi dal sistema della doppia perizia, di cui all'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel valutare le indennità

per occupazioni parziali, salvo i casi nei quali tale sistema, a giudizio degli arbitri, si ritenga necessario per la giusta determinazione delle indennità stesse ».

Nell'art. 12 si contempla il caso dell'espropriazione parziale. L'ultimo indicato capoverso intendeva di rendere eccezionale la determinazione dell'indennità per differenza fra il valore del terreno primitivo e quello della parte residua di esso, sembrando che potesse di regola bastare la stima della sola parte espropriata. Ma si è osservato che, sebbene la giurisprudenza relativa all'art. 40 della legge 25 giugno 1865 si sia assodata per il sistema della doppia perizia, questa non è però assolutamente imposta. Si sarebbe potuto portare qualche modificazione al comma in questione; ma è sembrato cosa più semplice che esso venisse addirittura soppresso.

PRESIDENTE. Allora l'art. 11 rimane come è?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì, rimane immutato.

PRESIDENTE. Il senatore Cencelli è d'accordo nell'accettare la proposta dell'onor. ministro?

CENCELLI. Io avevo proposto che si fosse adottato il sistema della espropriazione in base al canone anche per i terreni di proprietà privata. L'onor. ministro rispose che non credeva di poter accettare questo sistema, soprattutto perchè i piccoli proprietari avrebbero preferito di avere un capitale, anzichè un canone. A me questa ragione non persuade molto, perchè ritengo che probabilmente i piccoli proprietari consumererebbero il capitale, e resterebbero poi senza capitale e senza canone. Ma, ad ogni modo, siccome l'onor. ministro ha dichiarato che non può accettare la mia proposta, e d'altra parte io vedo che il Senato è molto compiacente verso il Governo e specialmente verso l'onor. Luzzatti (*ilarità*), così per non far perder tempo, io ritirò la mia proposta.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Io avevo fatto all'onorevole ministro una proposta che si riferiva appunto all'interpretazione di questo articolo, raccomandandogli che tra le forme contrattuali tenesse presente anche la forma enfiteutica. Con questo io non ho creduto di far altro se non indicare un mezzo per estendere l'influenza e l'am-

bito dell'applicazione della legge. Non ho bene inteso se l'on. ministro ha accolto questa mia modesta proposta. Io credo che la forma enfiteutica possa essere utile e giovare al demanio forestale e all'azienda forestale in quanto che risparmia ad essa cospicui capitali e può essere utile al tempo stesso a molti proprietari di boschi, i quali assicurano in questo modo il miglioramento dei terreni senza spogliarsi della loro proprietà.

Questo contratto, io credo, non tanto nelle Alpi e nelle prealpi, quanto nell'Appennino centrale e meridionale potrebbe trovare applicazione in proprietari che se ne avvantaggerebbero e potrebbero quindi aver luogo utili contrattazioni. Perché, se nelle prealpi e nelle montagne dell'Italia settentrionale le proprietà boschive sono molto frazionate, nell'Italia del Mezzogiorno, ove abbiamo reliquati delle antiche baronie, e possessioni ecclesiastiche che sono state alienate, abbiamo proprietà boschive di grande estensione e di grande importanza. Del resto l'enfiteusi è il contratto che essenzialmente ha per scopo il miglioramento; è l'*ager vectigalis* che esisteva anche nella legislazione romana: si eclissò per breve tempo per gli insegnamenti della scuola giuridica francese, ma questa forma fu riabilitata e rivendicata dalla scuola giuridica italiana.

CADOLINI. Domando di parlare.

MANASSEI. Quindi l'avversione a questa forma di contratto che può avere l'onorevole senatore Cadolini, che tanto stimo e rispetto, e che l'ha indotto, forse in questo momento a chiedere la parola, io non credo sia abbastanza giustificata. Vorrei rammentare solamente che fu il Pisanelli, che rivendicò al Codice italiano la forma enfiteutica, e dopo di lui, giureconsulti eminenti; come il Gianturco, il Fortis, il Chimirri hanno difeso abbastanza efficacemente, questa forma. Ma non voglio intrattenere oltre su questo punto il Senato: volevo solo far riflettere che la mia raccomandazione non altera e non perturba affatto l'economia della legge. Io proponevo che si tenesse conto anche di questa forma, perchè ho il dubbio che le parole dell'art. 11, come ora si leggono, non diano facoltà al ministro di profittarne, ed è per questo che vorrei proporre un'aggiunta all'articolo, del tenore seguente:

Dopo le parole « dell' articolo precedente »

aggiungerei « il demanio procede anche all'acquisto del dominio utile dei terreni di cui alle lettere d) ed e) mediante contratto enfiteutico con clausole da convenirsi ». Quindi questa non sarebbe che un'altra via che si aprirebbe all'azienda forestale per sviluppare meglio la propria azione.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Il sistema dell'enfiteusi non può essere opportunamente applicato nelle espropriazioni che il Governo dovrà fare applicando questa legge, perchè quando un fondo sia espropriato, nella forma predetta, il demanio, divenendo utilista, ed il proprietario direttario, il fondo stesso rimane soggetto ad un vincolo perpetuo, mentre è desiderabile che le selve demaniali costituiscano proprietà assolutamente libere e perfette.

Tale vincolo crea la necessità di mantenere le divisioni antiche, mentre il demanio ha l'opportunità di unire per formare una selva sola i diversi appezzamenti acquistati.

La istituzione della enfiteusi può applicarsi in altri casi, quando cioè si tratti di promuovere la vera agricoltura; ma è lecito domandare, quando si tratta delle foreste: conviene che il Governo si proponga di vincolare in perpetuo i fondi acquistati agli antichi proprietari? Davvero non se ne vede l'opportunità, e tanto meno la convenienza.

Per ciò pare razionale non introdurre alcuna aggiunta riguardo all'enfiteusi. Se mai, cammin facendo, il Governo ne sentisse l'opportunità, sarebbe sempre in tempo di presentare un disegno di legge per domandare la facoltà di fare acquisti mediante enfiteusi. Ma allo stato degli studi non pare opportuno.

MANASSEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Mi permetta l'onorevole senatore Cadolini di fargli riflettere che egli contempla il caso dell'enfiteusi che un ente qualunque concede a tanti piccoli agricoltori, cioè il caso in cui sia quotizzata una larga proprietà. Ma nel caso attuale, in cui è il Demanio che si fa enfiteuta, non è più il caso di frazionar niente; ed il bosco rimane essenzialmente unito. Per cui difficoltà tecniche, difficoltà amministrative, difficoltà di conservare le divisioni ecc. non sorgono.

Per questo io prego l'onor. Cadolini di non insistere troppo sulle sue osservazioni.

Io non posso diffondermi molto, ma mi pare che questo mezzo abbia appunto l'effetto di indurre ad imboschire quei proprietari che non si vogliono spogliare della loro proprietà, perchè, dando questa proprietà boschiva in enfiteusi allo Stato, conservano il diritto di recuperarla dopo 60 o 70 anni.

Quanto alle clausole intorno alla affrancazione o non affrancazione, intorno al tempo ecc., io non dico niente e non do alcun suggerimento, perchè queste clausole dovrebbero convenirsi quando si tratterà di fare i contratti.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Già nella discussione generale avevo avuto occasione di accogliere il voto del senatore Manassei, nel senso che fosse una raccomandazione a studio, perchè la questione è grave. È certo simpatica, ma vuol essere studiata.

Quando lo studio sia maturo (e, se avrò l'onore di essere ancora a questo posto, chiederò per ciò i lumi della grande e lunga esperienza del senatore Manassei), poichè altri disegni di legge dovranno venire, e tutta la materia non potrà essere resa perfetta se non con una serie di provvedimenti legislativi, allora potremo riprendere la questione.

In questo senso io rendo il più alto omaggio alle considerazioni del senatore Manassei; ma lo prego di non insistere nell'emendamento.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 11 del testo ministeriale, che rileggo:

Art. 11.

Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera *d*), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato ac-

cordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera *e*) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale della azienda.

In caso di contestazione l'indennità è valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiederà il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

(Approvato).

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal cento per quattro al cento per due, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso o simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale,

salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Deve prescindersi dal sistema della doppia perizia, di cui all'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel valutare le indennità per occupazioni parziali, salvo i casi nei quali tale sistema, a giudizio degli arbitri, si ritenga necessario per la giusta determinazione delle indennità stesse.

PRESIDENTE. Su questo articolo 12 vi è una proposta di aggiunta dei senatori Barzellotti, Cadolini, Torrigiani Luigi, Todaro, Guala, Fortunato e Finali.

Oltre di ciò vi è una proposta, sulla quale torneremo dopo, di soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. In questo terzo capoverso dell'articolo 12 del disegno di legge è detto:

« Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione, non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione » ecc.

Qui dunque si parla delle miniere, e questa è una questione molto grave e molto delicata. Con la espressione « miniere non esercitate », si indica un terreno nel quale si trovano materie minerarie; mentre la voce miniere significa volgarmente quel terreno che è oggetto di una coltivazione.

Ora mi propongo di spiegare come il minerale che si rinviene possa appartenere ad una miniera, sebbene non prossima, che sia esercitata.

Bisogna innanzi tutto notare che in Italia la legislazione mineraria varia da una regione all'altra; sono in vigore sette leggi diverse in questa materia. Sovrasta alle altre la legge del 1859, che attribuisce allo scopritore il diritto all'esercizio della miniera. Lo scopritore domanda la permissione di far ricerche, e se le ricerche danno un buon risultato, egli ha diritto alla concessione della miniera, per una superficie che può raggiungere i 400 ettari. Nelle Marche è in vigore la medesima legge, come in Lombardia. Nelle altre province dall'antico Stato della Chiesa, è applicato lo stesso prin-

cipio, ma per effetto di un decreto Reale, col quale fu abolito ogni privilegio sovrano in questa materia. Sullo stesso principio si fonda altresì la legge del 1852, ancora vigente nelle province dell'antico ducato di Parma; come pure (sebbene con forme molto più complicate) la legge austriaca del 1854 vigente nelle province venete.

Ora la prima parte dell'emendamento ha lo scopo di stabilire (e con questo non si porta il più piccolo onere allo Stato) che quando debba fare l'espropriazione di un terreno il quale sia compreso nei 400 ettari di una concessione, il Governo rispetta i diritti acquisiti: nè occorre aggiungere che non sarà neppure impedito che nei terreni acquistati, il Governo stesso, riconoscendo l'utilità di coltivare giacimenti minerari, accordi nuove concessioni sui terreni stessi.

Dunque questa prima parte dell'emendamento non ha altro scopo se non quello di dire che quando il terreno espropriato faccia parte di una concessione, oppure di un'area accordata per le ricerche minerarie, il Demanio rispetterà i diritti acquistati dai concessionari.

In Toscana, nelle province estensi, e si può dire anche nelle province meridionali (dove però è in vigore un sistema misto), la legislazione si fonda sul principio giustiniano, in virtù del quale la proprietà del sottosuolo, e perciò, della miniera, appartiene al proprietario del suolo; e cioè spetta al proprietario della superficie anche la proprietà di quanto esiste al disotto di essa. Dove è in vigore tale principio il Governo non ha ingerenza nell'esercizio del diritto minerario. Tutto si svolge fra privati.

Il privato che nel suo fondo abbia rinvenuto materie utili per la coltivazione di una miniera, cerca di acquistare dai suoi vicini il diritto di escavare, quando verrà il momento, col propiarsi della lavorazione, anche nel sottosuolo di essi. Vale a dire cerca di ampliare la sua proprietà mineraria, per l'intera estensione di tutto quello che suolsi dire il giacimento minerario; perchè, se la superficie non è abbastanza ampia, l'industriale non può avere il tornaconto di fare il costoso impianto di una lavorazione. Il che si può generalmente ottenere, perchè gli affioramenti alla superficie del suolo delle rocce formanti il muro, cioè il letto di posa del minerale utile, permettono di determinare il perimetro del giacimento. In Toscana, ed io stesso lo veri-

fici (perchè in altri tempi nell'esercizio della professione mi occupai molto di siffatti lavori), anzi io stesso fui testimone di questo fatto: che coloro i quali avevano scoperto la esistenza del minerale utile nel proprio fondo, facevano contratti coi vicini per acquistare il diritto minerario, al fine di rendere possibile e conveniente l'impianto della lavorazione.

Ora a che tende la seconda parte dell'emendamento? Tende a dire: il Governo rispetterà i diritti minerari ceduti dall'uno all'altro proprietario. Come vedete, onorevoli senatori, qui il demanio non dovrà sostenere alcuna spesa, non dovrà pagare un maggior prezzo per l'acquisto dei terreni, non dovrà far altro che rispettare un diritto. E notate bene, onorevoli senatori, che, come ho già detto, dopo aver espropriato il terreno, lo stesso Governo, per incoraggiare l'industria mineraria potrà, in molti casi, trovare opportuno di concedere il diritto di escavare nel sottosuolo del terreno espropriato.

Aggiungo poi che, conservando l'articolo come è proposto, il quale vuole che nella stima del fondo non si tenga conto del valore delle miniere *non esercitate* in esso esistenti, si lascerebbe implicitamente credere, che dove sussistano *miniere in esercizio*, si debba comprendere nel valore del fondo anche quello delle miniere stesse, mentre invece queste formano, specialmente nel primo caso, un possesso separato e indipendente che non si può espropriare nell'interesse della silvicoltura.

Spero perciò che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento, che non turba punto la determinazione del prezzo dei terreni espropriati.

BARZELLOTTI. Domando la parola,
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARZELLOTTI. L'onor. Cadolini con la sua autorità e con la competenza sua, ben nota anche in materia di legislazione mineraria, ha esposto le ragioni e i motivi che hanno suggerito questo emendamento. Permettete che alle sue parole io ne aggiunga altre poche per dire, riferendomi principalmente alla seconda parte dell'emendamento, da quali motivi e da quali ragioni, alla prima lettura che io ho fatto del testo della legge, mi è apparsa evidente la necessità di emendarlo.

Mi è apparsa evidente, specialmente per ra-

gioni e considerazioni che mi sono state suggerite da fatti a me ben noti per la conoscenza che ho di alcune regioni, ove l'applicazione del testo della legge potrebbe dar luogo a contestazioni e danni gravissimi, di cui anche l'interesse dello Stato si risentirebbe.

L'onor. Cadolini ha nominato la Toscana; e più in specie in Toscana, ove vige tuttora la legislazione che attribuisce ai privati il possesso del sottosuolo, e nel monte Amiata si fanno di questi contratti, a cui ha accennato l'onorevole Cadolini. Permettetemi anche di dire, giacchè ho nominato il monte Amiata, che la bella montagna di Santa Fiora è ricchissima di acque; di foreste magnifiche di castagni, di abeti, di cerri, di querci, di faggi; regione poco nota e non per altro, quasi, che per le avventurose manifestazioni mistiche del suo popolo e per le sue miniere.

Nel monte Amiata sono aperte quattro miniere di mercurio ricchissime, le quali, dicono i competenti, vengono seconde in Europa dopo le spagnole; e dal provento di queste miniere (credo che un tal provento sia molto utile allo Stato per le tasse che questo ne riscuote) dipende la vita di alcune grosse borgate.

Ora non vi è bisogno che dica che io comprendo bene le ragioni, che hanno suggerito per difesa dello Stato il dispositivo di questo terzo paragrafo dell'art. 12: « Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate... ». Comprendo benissimo, onorevole ministro, questo dispositivo, perchè se in qualunque parte d'Italia e anche in Toscana, e specialmente dove non vi sono miniere, lo Stato vuole espropriare un privato, e questi gli dice: badate; voi, espropriandomi di questo terreno, dovete tener conto dei valori latenti che il sottosuolo può contenere; e questi possono essere di milioni; datemi questi milioni, lo Stato non glie li dà, e fa benissimo. Ma il caso accennato dall'onorevole Cadolini è ben diverso.

In questo caso i valori potenziali, latenti nel fondo, hanno già dato origine a contratti, per i quali Società o privati intraprenditori di miniere corrispondono somme annuali, come canoni a chi ha ceduto il sottosuolo od anche, secondo un'altra formula di contratto, una somma

corrispondente al *minimum* di reddito di una miniera da scavarci o scavata, se essa, pure nel suo esercizio, non lo oltrepassasse; riservandosi però sempre a colui che cede il sottosuolo un tanto per cento sopra il reddito futuro.

Ora, come ha detto benissimo in uno scambio d'idee, corso tra me e lui, l'onor. Gorio (che debbo ringraziare, perchè con la sua autorità e con la sua competenza egli stesso ha raccomandato le ragioni, che suggeriscono questo emendamento), questi valori, che hanno dato luogo a contratti, « non si possono più considerare in pura potenzialità, perchè sono già stati apprezzati, valutati, e rappresentano qualcosa, di cui non si può non tener conto ».

Notate che i contratti accennati, naturalmente, non si fanno senza che vi siano stati assaggi, senza che si siano trovati segni, indizi dell'esistenza di giacimenti minerali. Dicendo questo, io penso ad alcuno dei contratti, cui hanno dato luogo i giacimenti minerali del monte Amiata, e che io conosco.

Io so, per esempio, che l'estremità di uno dei terreni, il cui sottosuolo ha dato origine ad un contratto per l'escavazione dei minerali che può contenere, è alla distanza di appena poche centinaia di metri dall'ultima galleria di una delle più ricche miniere di quei luoghi, la quale si riserva di poter entrare in questo terreno.

È evidente, dunque, che in questo caso i valori non sono di una potenzialità immaginaria, ipotetica, di una potenzialità (mi si permetta di fare allusione a un termine filosofico) nel senso della *dinamis* aristotelica, nel senso di una *possibilità* vuota ed astratta.

Ora, o signori, col testo della legge così come è, lo Stato può dire: non vi do che il puro e semplice prezzo del soprassuolo, e naturalmente intendo acquistare anche il sottosuolo e non tengo conto di altro. Ora questa sarebbe una cosa enorme.

Io ho interrogato una delle prime autorità giuridiche, che vi siano nel Senato (e nel Senato ve ne sono molte), e l'impressione di quest'uomo competentissimo è stata quella che io ora dicevo; con queste parole nude e crude, lo Stato può, ripeto, dire: vi do tanto del puro e semplice soprassuolo e non tengo alcun conto dei contratti.

Ora questa sarebbe una violazione di diritti acquisiti, che inoltre verrebbe a compromettere

gl'interessi di società padrone di miniere, la cui esistenza ed il cui esercizio implica la vita di intere popolazioni. Con quelle parole nude e crude, senza la dichiarazione che noi abbiamo proposto, e sulla quale insistiamo, si potrebbe benissimo limitare la zona di escavazione di queste miniere, in quanto lo Stato comprando per un dato prezzo un tratto di terreno e naturalmente comprando anche il sottosuolo, verrebbe ad impedire e a sospendere l'estendersi dei lavori di escavazione.

Da una tale condizione di cose nascerebbero gravissime contestazioni, le quali si farebbero sempre nuove e più difficili, con società potentissime, e avrebbero per conseguenza cause interminabili, quegli « indugi della legge », che Amleto, il principe di Danimarca, nel suo famoso monologo, diceva capaci di consigliare il suicidio con la stessa forza di suggestione che ha la disperazione dell'amore tradito.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A quest'ora saremmo morti tutti!

BARZELLOTTI. Questi indugi potrebbero impedire l'esercizio di miniere ricchissime con grave danno delle popolazioni lavoratrici.

Concludendo, a me pare che questa aggiunta sia voluta dalla ragione delle cose, sia voluta da un principio di giustizia e dal rispetto ai contratti.

E giacchè vedo presente l'onor. Luzzatti, mi sia permesso di dire che io credo buona la legge e ispirata da un alto concetto, che può riuscire utilissimo al paese. L'onor. Luzzatti ricorderà forse che, due anni fa, quando egli, in bellissimi articoli, pensati e scritti come egli sa pensare e scrivere, espone il suo disegno di un demanio forestale, io, sebbene con scarsa autorità e competenza, gli risposi nella *Tribuna* con un articolo, nel quale lodavo molto il suo concetto.

Questa legge è buona nel suo disegno ed anche in molti particolari. Cerchiamo che, emendata, come sarà, in cose che non ne toccano la sostanza, riesca sotto ogni aspetto provvida e utile al paese. (*Approvazioni*).

FILOMUSI-GUELFI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FILOMUSI-GUELFI. Onorevoli senatori. Ho domandato innanzi tutto la parola per esprimere la mia simpatia per questo disegno di legge, e

poi per aggiungere qualche notizia a quelle così lucidamente esposte dal senatore Cadolini. Questi ha ricordato che in Italia non ancora si è unificata la legislazione mineraria. Le leggi minerarie, che imperano in Italia sono informate: 1° al concetto della *demanialità della miniera* (legge 20 novembre 1859, per il Piemonte, per la Lombardia e per le Marche; *motu proprio* del 21 aprile 1510, Bolla del 30 dicembre 1535, editto 7 aprile 1820 per le provincie dell'ex Stato pontificio); 2° *libera proprietà privata della miniera o libertà della miniera* (*motu proprio* del 13 maggio 1878 di Pietro Leopoldo di Toscana); 3° *la miniera appartiene al proprietario del suolo*, ma come una *proprietà speciale*, sottoposta a speciali limitazioni (legge napoletana del 17 ottobre 1826, decreto Reale del 3 ottobre 1875). La legge napoletana si rannoda alla legge francese del 21 aprile 1810, alla discussione della quale intervenne Napoleone, facendo osservazioni acute e proprie di un ingegno superiore, ma ne migliora in qualche punto le regole. Questa legge è una legge media tra gli altri due tipi.

Il principio della *libera proprietà delle miniere* è simpatico, come simpatica e cara a tutti è la *libertà*, ma il principio stesso viene limitato da supreme esigenze dell'interesse pubblico. Ed in rapporto alle miniere, è mia antica opinione, professata anche nell'insegnamento, che essa debba essere *demaniale*, perchè la demanialità è una forma di *socializzazione*, *socializzazione di un mezzo di produzione*, che in generale io ammetto coi rispetti dovuti alla proprietà privata.

Venendo ora a discorrere dell'emendamento da introdursi dopo il terzo capoverso dell'articolo 12, dichiaro che l'approverò incondizionatamente e pel contenuto e per la forma. Pel contenuto in quanto chiaramente riconosce i diritti quesiti dei concessionarii, ricercatori delle miniere e proprietari di esse, secondo le varie leggi minerarie vigenti in Italia; e non pregiudica le idee che dovranno informare una buona legge mineraria. Per la forma, poichè le sue regole sono improntate al carattere, desiderabile in ogni legge, la chiarezza ed il tono imperativo.

In Abruzzo non vi sono miniere d'oro o di argento, ma vi sono miniere di bitume, di petroli, d'acque sulfuree, e posso anche attestare

per mia personale esperienza che la legge napoletana ha prodotto utile effetto nel pubblico interesse.

Nella seduta di ieri ho sentito esprimere il voto che l'azione del ministro si svolga più vigorosa ed efficace anche per la tutela del demanio forestale dei comuni. E mi associo di cuore anche a tal voto. Le leggi italiane, improntate ad un eccessivo liberismo, non han difese le *foreste comunali*, e talune leggi ne hanno persino ordinata la vendita (legge 14 marzo 1874). Parecchi comuni non tardarono a seguire l'incitamento della legge.

La legge forestale del 1877 ha già prodotto effetti utili, impedendo il disboscamento, stabilendo *vincoli forestali*, ed anche in ciò trovo un esempio in Abruzzo. Nel mio paese (Tocco da Casauria) esiste una bella ed a me cara montagna, il Morrone, che nei tempi andati aveva una selva bellissima, e che più tardi per incuria venne assai danneggiata, ma che ora per effetto della legge del 1877, si va meravigliosamente rinverdendo.

Le nostre montagne si collegano agli usi civici, dei quali parlava così il mio amico senatore Cencelli, e che costituiscono anche un grave problema da risolvere. Ora ci occorre notare che per la tendenza abolitrice di essi, che ha informato fino ad un certo tempo la legislazione italiana, le foreste comunali si sono vendute, male provvedendo agli utenti ed alle popolazioni. Gli usi civici son anche rammentati nell'art. 23 del presente disegno. Vogliamo sperare che ora più efficacemente facendo rispettare il *concetto forestale* tal danno sia per sempre evitato.

La *demanializzazione delle foreste* costituisce un tipo speciale di demanio, del quale i giuristi determineranno la natura.

Chiedo scusa al Senato per avere forse oltrepassato i limiti, rientrando nella discussione generale. Lo ringrazio per la benevole attenzione prestata alle mie parole, e dichiaro che voterò il disegno di legge con lieto entusiasmo e con la piena convinzione che la legge sul *demanio forestale* produrrà gli effetti sperati pel bene pubblico e sociale.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'emendamento presentato a questo articolo, se certo ha una portata giuridica notevolissima, dobbiamo però riconoscere che non ha una grande importanza economica, nel senso che la scelta dei terreni per la costituzione del demanio forestale di Stato potrà farsi per aree ed estensioni così vaste che ben difficilmente dovremo imbarcerci, almeno in un primo periodo di anni e di lustri, nel caso della espropriazione di terreni minerari.

Ad ogni modo, e all'infuori di questa considerazione, dev'essere dichiarato che fu ben lontano dall'idea dell'estensore di questo disegno di legge, il disconoscimento dei diritti accertati ed acquisiti, in fatto di giure minerario o di contrattazioni minerarie.

In altri termini, dove si parla di *valore potenziale o latente* ed *di cave, miniere, torbiere non esercitate*, non intendesi affatto di escludere quei diritti che sono positivi, ben determinati, incominciando dai diritti di ricerca, i quali costituiscono un diritto così positivo, secondo le leggi che hanno fondamento nell'antico giure napoleonico, che essi, per la stessa legge del 1859, possono essere ceduti. Non parliamo poi delle concessioni che sono vero e proprio diritto di proprietà.

E per quanto riguarda le altre regioni, dove vige la regola del diritto giustiniano, dove il proprietario del suolo ha la proprietà anche del sottosuolo, s'intende bene che tutti i relativi contratti non potranno non essere rispettati dallo Stato.

Questo è il concetto della legge: quindi nessuna difficoltà, in quanto ciò valga ad acquistare maggiormente la coscienza dei proponenti, di accettare anche questi emendamenti; ma quando il regolamento spiegasse ben chiaro ciò che dalla discussione oggi risulta, che cioè questi diritti sono perfettamente rispettati, perchè le parole « *miniere non esercitate* » significano non già miniere nelle quali non è in corso la escavazione del minerale, ma miniere per le quali manca l'esercizio di un qualunque documentato diritto, credo che il testo attuale potrebbe anche mantenersi inalterato.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro deve consentire in questo principio, che tutto quanto

concerne il riconoscimento di un diritto, e specialmente del diritto di proprietà, deve essere scritto nelle leggi. Al regolamento spetta stabilire il modo, la forma e tutto quanto riguarda l'esecuzione; ma il diritto deve apparire in modo chiaro e categorico nella legge.

Ora l'espressione del terzo capoverso dell'articolo può creare dei dubbi rispetto all'esercizio del diritto minerario, e non vi può essere difficoltà ad aggiungere l'emendamento da noi proposto, il quale tende a tutelare e regolare l'esercizio di tale diritto.

Per questa ragione, a nome pure degli altri proponenti, pregherei vivamente l'on. ministro di volerlo accettare.

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. Anzitutto debbo ringraziare il collega Barzellotti delle parole ispirate a grande benevolenza che ha avuto per me.

Prima di parlare, come relatore dell'Ufficio centrale, debbo ripetere quanto ho detto nella discussione generale. Durante la interruzione dei lavori del Senato, ebbi un giorno una lettera del collega Barzellotti, con la quale, egli esprimeva i concetti che ha poi qui riassunto. Ed io, per debito di cortesia, spogliandomi della veste di relatore ho esposto a lui quale era la mia convinzione, per cui io entravo interamente nel suo ordine di idee.

Ho già avuto occasione di dire al Senato che approvo le considerazioni fatte dal senatore Barzellotti, anche per evitare contestazioni, che si risolverebbero a tutto danno dell'Erario; e nel discorso, che ho pronunziato in sede di discussione generale, mi son permesso di rivolgere al Presidente del Consiglio, e al ministro di agricoltura la esortazione di voler accettare l'emendamento che sarebbe stato presentato in ordine alle considerazioni espresse dal senatore Barzellotti. Ora io rinnovo tale preghiera, ed invoco dalla benevolenza personale del Presidente del Consiglio e del ministro di agricoltura questo atto, non di dedizione, ma di adesione ad una domanda, che, ispirata a fondamento di giustizia, deve essere, a mio avviso, accolta.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho già dichiarato che siamo fondamentalmente d'accordo, tanto d'accordo che a me pareva bastassero le spiegazioni date ed alcune indicazioni nel regolamento. Ma se, come ho pure premesso, la coscienza degli onorevoli proponenti di questo emendamento non si sente abbastanza tranquillata da queste dichiarazioni, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento come è stato proposto.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni, perchè mi pare che corrispondano alla sostanza delle cose, ed alla interpretazione giusta di quello che alla legge, in questo luogo non errata, ma inadeguata e insufficiente, occorre per essere giustamente interpretata e chiarita.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Giacchè nell'articolo si deve fare un'aggiunta, mi permetto di fare una osservazione che può sembrare semplice, ma che ha forse una portata molto maggiore di quella che a prima vista appaia.

L'articolo stabilisce e contempla due modi per determinare il prezzo di espropriazione, di cui il primo è mediante il reddito netto effettivo. Come ho già espresso nella discussione generale, trattandosi di foreste il cui turno di abbattimento è a periodi lunghi, questo caso si verificherà raramente. Non verificandosi quel caso, la legge contempla la necessità di ricorrere alla legge per le espropriazioni del 25 giugno 1865.

Senonchè la formula con la quale è detto che si ricorra in quella circostanza a quella legge presenta una lacuna; essa è di una semplice parola, la parola « effettivo »:

L'articolo dice « ... non si desuma o non possa desumersi dal reddito, l'indennità è determinata », ecc.

Quella indennità dal perito, che deve determinarla a norma della legge del 1865, non può essere ottenuta che desumendola dal reddito presunto. Ora da che si deve toccare l'articolo mi sembra opportuno aggiungere, dopo la parola *reddito* anche la parola *effettivo*, distinguendolo così dal reddito solamente presunto, e specificando quindi meglio i due casi, nel

primo dei quali si desume il valore dal reddito effettivo, mentre nel secondo si desume dal reddito presunto.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mi permetto di chiedere all'onor. senatore Casana se l'emendamento proposto al secondo comma dell'art. 12 ha il semplice significato di un riferimento alle parole del comma primo, oppure se egli intende dargli il significato di una variazione del concetto che ispira l'articolo stesso.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Rispondo all'onorevole ministro che il significato dell'emendamento da me proposto è precisamente quello da lui indicato, vale a dire, di riferimento al primo paragrafo dell'articolo stesso, e ciò per una maggior chiarezza della dizione.

PRESIDENTE. Allora possiamo venire ai voti.

L'onor. Casana propone al secondo capoverso dell'art. 12 un emendamento, che è accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Esso consiste nell'aggiungere alle parole contenute in questo secondo comma: *dal reddito*, le altre: *reddito netto effettivo*.

Rileggo quindi i tre primi comma dell'art. 12 colla modificazione alla quale ho accennato:

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal *cento* per *quattro* al *cento* per *due*, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate; il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la

possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Chi approva questi tre primi comma dell'art. 12 è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Dell'ultimo comma di questo articolo 12 si propone la soppressione, che è pure accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale. E siccome la soppressione non si può mettere ai voti, così, se questo comma non sarà approvato, si intenderà soppresso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato; quindi è soppresso).

In sostituzione però di questo comma soppresso vi è un emendamento dei signori senatori Barzellotti, Cadolini, Torrigiani Luigi, Todaro, Guala, Fortunato e Finali, così concepito:

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permisioni di ricerca.

Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati a beneficio dell'espropriato gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Come ho già avvertito, e come è apparso dalla discussione, questa aggiunta è accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale; quindi la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ora leggo l'intero articolo 12 emendato:

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal *cento* per *quattro* al *cento* per *due*, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permisioni di ricerche.

Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati a beneficio dell'espropriato gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Pongo ai voti l'art. 12 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'art. 13 del disegno ministeriale che è sostituito dal seguente, concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale:

Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata dall'articolo 11 l'Amministrazione può recedere dalle espropriazioni assumendo le spese dell'arbitramento.

« Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme ed i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e all'assegnazione delle spese ».

Questo è l'articolo concordato. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda in quanto non è determinato dalla presente legge.

Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.

(Approvato).

Art. 15.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Il Ministero del tesoro verserà a norma del regolamento di cui all'articolo precedente:

a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di lire 600,000;

b) il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera c) dell'art. 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;

c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

(Approvato).

Art. 16.

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del Demanio forestale concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

b) i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 15;

c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;

d) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;

e) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'azienda.

(Approvato).

Art. 17.

L'azienda demaniale forestale potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concesse caso per caso, con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Nella discussione generale ho avuto l'onore di sottoporre al Senato alcune mie osservazioni a riguardo di quest'art. 17 che, per il legame che esso aveva con l'art. 13, stato poi sostituito con l'articolo concordato che testè abbiamo votato, a me lasciava l'impressione che l'azienda speciale del demanio forestale, divenuta proprietaria dei terreni ad essa confidati, potesse fare operazioni dirette, in nome proprio, con gli istituti che esercitano il credito fondiario, con le Casse di risparmio; e di

conseguenza dovesse dare la garanzia fondiaria che è caratteristica per questa forma di mutuo. L'onor. ministro, rispondendo a me, ebbe a dichiarare che l'art. 17 andava invece inteso nel senso di dispensa di autorizzazione agli istituti di credito fondiario e alle casse ordinarie di risparmio per fare operazioni di anticipazioni di mutuo alla Azienda speciale del demanio forestale, senza le garanzie dei loro particolari statuti.

Se così è, e così risulterebbe già oggi per il nuovo testo dell'art. 13, essendo stato soppresso il conferimento della proprietà silvana all'Azienda forestale, io non avrei più ragione di oppormi a questa disposizione.

Mi permetto quindi di pregare l'onor. ministro di agricoltura di volere confermare questa interpretazione.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io confermo pienamente quanto ebbi a dire all'onor. Cavasola nella discussione generale, perchè qui noi ci troviamo perfettamente d'accordo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue parole. Ad ogni modo, a me sembra che sarebbe opportuno che il regolamento chiarisse bene questa materia.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sarà fatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'articolo 16, sono amministrate dall'azienda speciale del Demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Già nella discussione generale io mi sono molto compiaciuto delle disposizioni di questo articolo, le quali sono realmente indispensabili perchè un'azienda, quale è quella che si propone con questo disegno di legge, possa avere la sua piena esplicazione.

Nella stessa occasione, ho però messo innanzi il pensiero che a temperare l'abolizione di questo vincolo che la legge di contabilità considera necessario, per la sicurezza del sindacato di tutto ciò che fanno gli enti dello Stato, fosse opportuno che, in occasione della presentazione del conto consuntivo dell'azienda stessa e del rendiconto generale dello Stato, questi contratti di espropriazione (che in vista appunto di questo articolo possono essere fatti con un semplice parere del Consiglio superiore delle acque e foreste) siano integralmente prodotti, perchè in quella guisa il sindacato del Parlamento potrà esplicarsi intieramente.

Fregherei quindi l'onor. Presidente del Consiglio e l'onor. ministro di agricoltura di voler acconsentire che io possa ritenere che nel regolamento si metterà una tale disposizione.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prendo impegno di accogliere nel regolamento la savia proposta fatta dall'onor. Casana.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio dell'affidamento che ha voluto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da

rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non sieno di importo superiore a lire 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.

(Approvato).

Art. 20.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del Demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche coll'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

(Approvato).

Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del Demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme,

condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

(Approvato).

Vi è ora un art. 22 *bis*, proposto dal senatore Casana, che è così concepito: « Le provincie potranno ottenere dal demanio forestale di Stato i rimboscamenti ed i rinsaldamenti di bacini montani, per i quali anticipino le spese, secondo le norme e modalità che saranno stabilite dal regolamento ».

Do facoltà di parlare al senatore Casana per svolgere questa sua proposta.

CASANA. Le ragioni, che mi hanno indotto a proporre quest'articolo aggiuntivo, sono di tutta evidenza. È noto quanto le pianure stesse abbiano a guadagnare dal vantaggio del rimboscamento e dal rinsaldamento dei bacini montani. Nè io starò a spiegarla, per non far perdere del tempo al Senato.

Ne consegue che parecchie provincie potranno essere desiderose che questi rimboscamenti e rinsaldamenti dei bacini montani si facciano, e saranno perciò sollecite a favorirne la pronta attuazione; mi pare quindi opportuno che, a questo demanio forestale di Stato che oggi istituimo e che sarà l'ente pratico per quella natura di lavori, possano rivolgersi quelle provincie perchè provvedano, con qualche loro sacrificio di anticipo delle spese, a quei rimboscamenti e rinsaldamenti da cui può dipendere la diminuzione degli allagamenti nelle parti basse.

Ho la soddisfazione di dire che tanto l'onorevole ministro quanto il nostro Ufficio centrale, ai quali mi sono creduto in dovere di comunicare il testo di questo mio articolo aggiuntivo, si sono mostrati favorevoli; onde io spero che con la loro autorevole parola vorranno appoggiare la mia proposta. Confido pertanto che il Senato vorrà accoglierla.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo è ben lieto di accettare quest'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Casana che mentre risponde a finalità e concetti molto pratici, pare anche un omaggio reso a quelle molte amministrazioni provin-

ciali che hanno dati splendidi esempi di avviamento alla soluzione del problema forestale.

GORIO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Essendo questa proposta del senatore Casana, accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale, la pongo ai voti.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvata).

TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

Art. 23.

I boschi appartenenti ai comuni, alle provincie, alle università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle associazioni, alle società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici nè siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curerà la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al comune nella misura pattuita sarà destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

Il regime di tutela economica, di cui all'articolo precedente, può essere applicato anche a quei boschi che con decreto ministeriale verranno dichiarati di utilità pubblica e ai boschi privati i cui proprietari ne facciano domanda.

GAVAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAVAZZI. Vorrei in primo luogo chiedere all'on. ministro di agricoltura se la dizione diversa usata nella prima parte dell'art. 23 in confronto con la seconda parte del medesimo abbia o no uno speciale significato. Nella prima parte si parla di boschi, nella seconda si parla di terreni boscati.

Io so che nell'altro ramo del Parlamento si è insistito un po', non a proposito di quest'articolo ma di un altro, su questa diversa dizione, onde io vorrei pregare l'on. Ministro di agricoltura a voler specificare se la parola « terreni boscati » abbia o non un significato diverso dalla parola « bosco ».

Non è solamente questione di nome. Per parte mia dichiaro che « terreno boscato » dovrebbe significare un terreno in parte coperto da bosco e in parte no, mentre quando si parla di bosco si dovrebbe sottintendere un appezzamento di terreno interamente coperto da bosco.

La seconda domanda che io mi permetto di rivolgere all'on. ministro di agricoltura è la seguente: i boschi appartenenti ai comuni, di cui alla prima parte dell'articolo, si intendono quelli sottoposti a vincolo forestale, oppure è estesa l'applicazione di questa disposizione anche ai boschi non sottoposti a vincolo forestale?

Qui nulla è detto, e si dovrebbe sottintendere che si tratta dei boschi comunque situati, sia nella montagna, sia al piano; ma è bene che l'on. ministro abbia a dirci il pensiero suo anche su questo punto.

E giacchè ho la parola, mi permetto di riferirmi al discorso, troppo benevolo per me, dell'on. ministro, in risposta alle parole che ho pronunciato nella discussione generale.

Egli certamente ricorda con quanto plauso io abbia accolto l'insieme di questo progetto di legge, e solo abbia fatto qualche eccezione, relativa agli articoli 23, 24 e 26, perchè a me sembrava che, con essi, si avesse a limitare maggiormente il vincolo a danno delle popolazioni montane.

L'on. ministro non era completamente di questo parere. Ora mi permetta che io accenni molto brevemente, per non tediare il Senato, a questa speciale circostanza.

Fin qui i comuni avevano l'utilizzazione libera dei loro terreni boscati; solo essi erano tenuti a sottoporre all'autorità forestale i piani

di taglio, anzi i progetti erano compilati dall'autorità forestale stessa, e dovevano essere poi approvati dal Consiglio comunale. Da ora innanzi noi verremo a togliere ai comuni qualunque facoltà di utilizzazione diretta della loro proprietà boschiva; essi non potranno più disporre dei loro boschi, come loro meglio aggrada.

Io non mi lagnerei di questa disposizione, se non ravvisassi un pericolo in ciò, che l'autorità forestale abbia a portare un eccessivo zelo nel senso di vietare qualunque utilizzazione pastorizia ed imporre delle limitazioni eccessive al pascolo, del quale vivono le popolazioni montane.

Quanto ho detto per l'art. 23 si riferisce anche all'art. 24, e quindi su questo sorpasso.

Quanto all'art. 26, mi permetta l'eccellentissimo nostro Presidente che io estenda le mie osservazioni a questi tre articoli e ciò per amore di brevità; articoli dei quali comprendo benissimo la portata, poichè divido interamente la poesia delle selve e ne godo...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui non si tratta di poesia.

GAVAZZI. ... e so benissimo quale sia il concetto che ha mosso il Presidente del Consiglio a chiedere l'urgenza su questo progetto di legge, il quale è determinato più che qualunque altro, perchè egli teme, e giustamente teme, che la scure abbia a toglierci tutta la ricchezza delle nostre selve, in breve tempo, per alimentare le fabbriche di acido tannico.

Su questo punto però osservo che qui si tratta di ferire profondamente la legge del 1877, di modificarla sostanzialmente. Oggi con questo disegno di legge noi abbassiamo il vincolo forestale a tutta la zona del castagno; che quindi innanzi sarà compresa nella zona vincolata. E qui sorge un'altra domanda che voglio rivolgere non solo all'onor. ministro di agricoltura, ma allo stesso Presidente del Consiglio, perchè è lui che ha dettato questo progetto di legge. Il vincolo forestale che, quindi innanzi, investirà i castagneti, si riferirà solo a quelli che stanno sotto la minaccia di distruzione per effetto delle fabbriche di tannino, o si estenderà a tutti indistintamente i castagneti?

Io intanto ho il piacere di dare all'onorevole ministro l'assicurazione che nei miei paesi la distruzione dei castagneti, nè per fabbriche

di tannino, nè per altro, non è neppure cominciata, e mi auguro che non comincerà.

L'onor. ministro di agricoltura, rispondendo a me, mi rivolse una domanda. Io avevo parlato di compensi a favore delle popolazioni montane, ma mi ero guardato di accennare alla natura, alla forma e alla entità di questi compensi. Ora io potrei dispensarmi dal procedere oltre su questa strada, ma il discorso pronunciato ieri dall'onor. Presidente del Consiglio mi incoraggia a rivolgere una domanda al ministro. L'onor. Presidente del Consiglio ieri ha detto testualmente che gli interessi della silvicoltura e della pastorizia sono così intimamente connessi, ed egli ciò sa e conosce fin dal 1869, che non si possono disassociare gli uni dagli altri, e non è quindi possibile arrivare ad imporre una legge forestale, senza che non siano tenuti in grande conto anche gli interessi della pastorizia.

Io prego l'onorevole ministro di agricoltura di tener presenti queste parole, di tener presenti i reali bisogni di quelle popolazioni. Non faccio proposte, non domando nessun rinvio, ma spero che l'onor. ministro di agricoltura mi vorrà dare tali affidamenti, d'accordo col Presidente del Consiglio, per i quali possano essere tranquillate quelle popolazioni, alle quali oggi si viene ad imporre, in fin dei conti, una nuova e grave servitù. (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Gavazzi chiede se quando si parla di demani comunali appartenenti alle provincie napoletane e siciliane, e si dice *terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale*, possa esservi il dubbio che le parole *terreni boscati* rappresentino qualcosa di diverso dai *boschi*. Io dichiaro senz'altro che no.

Mi pare che la dizione corra grammaticalmente, perchè c'è un sostantivo che regge due aggettivi. E quindi, a questo riguardo, credo di non aver altro da aggiungere. Per quanto riguarda la disposizione dello stesso art. 23 circa i boschi di proprietà comunale, io ho già detto nella discussione generale che la legge provinciale e comunale già stabiliva una forma di tutela amministrativa sul modo di

godimento dei beni comunali boscati. Ma questa tutela, esercitata solamente dagli organi amministrativi, dava luogo a non lievi inconvenienti, soprattutto riguardo ai progetti di vendita dei tagli, abbandonati all'opera di periti locali, non sempre abbastanza competenti. Parve quindi opportuno al ministro Baccelli, con la circolare del 23 settembre 1901, di richiedere (e questo fu concesso) che quei progetti dovessero essere compilati dall'autorità forestale. Si tratta solamente di meglio assicurare la buona amministrazione della proprietà forestale dei comuni.

In questo disegno di legge non si fa che confermare e sviluppare quel provvedimento già contenuto in germe nella citata circolare Baccelli. Nell'art. 23 si parla di *piani economici* di governo del bosco, i quali hanno lo scopo non di limitare o restringere il godimento dei beni comunali, ma di regolarlo secondo i precetti di una saggia e previdente economia. Si acquieti quindi il senatore Gavazzi; il concetto della legge non muove da nessun proposito di voler inceppare la libertà dei comuni. Nell'articolo poi si fa anche richiamo alle « disposizioni che saranno stabilite nel regolamento generale ».

Il senatore Gavazzi si preoccupa dei voti dei Consigli comunali; ma nulla esclude che nel regolamento si stabilisca che anche di questi voti si debba tenere il debito conto.

Quanto all'art. 26, io potrei rispondergli subito, ma credo sia più utile rimandar la risposta a quando quell'articolo verrà in discussione.

Quanto all'ultima parte del suo breve, ma sapiente discorso, là dove ella ha detto: io desidero, io domando di essere rassicurato dal Governo che in tutte queste disposizioni che hanno carattere di vincolare la libera azione delle popolazioni montane, non saranno assolutamente dimenticati coloro che vivono essenzialmente della pastorizia, e che la pastorizia non sarà in nessun modo danneggiata dalla foresta, le dichiaro nel modo più esplicito, quanto del resto risulta chiarissimo dal contesto del disegno di legge e dalle dichiarazioni fatte dall'illustre Presidente del Consiglio alla Camera, che si tratta di un disegno di legge non di economia forestale soltanto, ma di economia montana, e che l'economia montana è fondata sulla foresta come sul pascolo, sull'industria-

del legname come sulla industria della pastorizia.

Stia pur certo l'onor. Gavazzi che chiunque sia a questo posto, ora od in avvenire, e voglia dare a questo disegno di legge uno svolgimento secondo gli intendimenti di chi lo propose, e secondo le pratiche necessità della vita delle popolazioni montane, dovrà tenere in altissimo conto tutti i bisogni delle industrie zootecniche.

GAVAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAVAZZI. Ringrazio sentitamente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio. Egli ha pronunciato testè una parola la quale ha avuto la fortuna di rassicurarmi completamente. Egli ha dichiarato che qui si tratta di un progetto di economia montana, non di economia strettamente forestale; la parola è così comprensiva che io mi acqueto alle sue dichiarazioni e lo ringrazio sentitamente.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho facoltà di parlare.

MORTARA. Desidererei dalla cortesia del Governo una spiegazione sul concetto giuridico della dichiarazione di utilità pubblica, di cui si parla in questo articolo 24.

Se si tratta della dichiarazione di utilità pubblica che deve precedere l'espropriazione e che eventualmente potrebbe precederla di un tratto di tempo più o meno lungo, allora non c'è bisogno di altro schiarimento; ma se si tratta di proprietà private, destinate a rimanere tali, questo concetto, che con decreto Reale possa esserne dichiarata l'utilità pubblica, sarebbe un concetto che, per quanto mi consta, apparirebbe nuovo sull'orizzonte del nostro diritto privato e del nostro diritto amministrativo. Eventualmente può essere un concetto buono, ma sarebbe bene che negli atti parlamentari rimanesse la traccia della sua spiegazione. Io, questa traccia l'ho cercata nelle varie relazioni e non l'ho trovata. Perciò domando alla cortesia del Governo una spiegazione al riguardo.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senso di questo articolo, come

è inteso dal Governo, è che l'utilità pubblica si intenda nel senso generale.

MORTARA. Vale a dire nel senso della legge del 25 giugno 1865.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non possiamo che riferirci a quella legge.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. L'onor. ministro ha dichiarato che si intende alludere alla dichiarazione di pubblica utilità nei sensi del diritto comune, cioè a quella che ha luogo a norma della legge 5 giugno 1865, con l'effetto dalla medesima determinato. Questa è appunto la prima ipotesi che io aveva affacciata; ringrazio l'onor. ministro della sua spiegazione.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, pongo ai voti l'art. 24.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Il rimboscamento dei terreni vincolati, sieno nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai comuni e in genere agli enti morali, comprese le Società anonime, si effettua sotto la direzione delle autorità forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

(Approvato).

Art. 26.

I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo:

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo o non denunciato è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno o ampliare le esistenti senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero di agricoltura, il quale accerterà, a proprie spese, per mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

Il regolamento stabilirà le norme secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorità forestali locali.

(Approvato).

Art. 27.

I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco di alto fusto.

L'esenzione è concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sarà però concesso alcun rimborso d'im-

poste e sovrimposte già pagate, nè esonerò da imposte scadute ancora da pagarsi, nè premio di sorta per i rimboscamenti già eseguiti.

In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non può mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

L'imposta sgravata non dà luogo a reimposizione nelle provincie ove non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaggio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'Ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 28.

Per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero d'agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concederà premi da lire 50 a lire 100 per ettaro.

I proprietari però debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste. I premi non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

Il regolamento determinerà la misura dei premi da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terreno e al regime delle acque.

(Approvato).

Art. 29.

L'autorità forestale, centrale e locale, presta gratuitamente, nei modi stabiliti dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorità forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimatazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

(Approvato).

Art. 30.

I benefici della presente legge si estendono anche alle provincie contemplate dalle leggi speciali, per la Basilicata, 31 marzo 1904, n. 140, per la Calabria, 25 giugno 1906, n. 255, e per la Sardegna, 14 luglio 1907, n. 562.

Alle predette provincie si estendono le norme per il taglio dei castagneti di cui all'art. 26 di questa legge.

(Approvato).

TITOLO IV.

Insegnamento forestale.

Art. 31.

L'istruzione forestale si divide in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nell'Istituto superiore forestale nazionale. Quella secondaria è impartita in una o più scuole pratiche di silvicoltura.

Saranno istituite anche speciali stazioni di silvicoltura, cattedre ambulanti di silvicoltura, apicoltura e piccole industrie forestali, nonché borse di perfezionamento all'estero.

(Approvato).

Art. 32.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, per l'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero.

(Approvato).

Art. 33.

Gli statuti e i programmi dei vari rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

TITOLO V.

*Provvedimenti finanziari
e disposizioni speciali.*

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

nel 1910-11 un milione da iscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

nel 1911-12 lo stanziamento sarà portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

nel 1912-13 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 3 a 4 milioni;

nel 1913-14 e nel 1914-15 lo stanziamento sarà di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 4 a 5 milioni.

Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno gli aumenti dei successivi assegni annuali.

(Approvato).

Art. 35.

Sull'aumento degli utili del bilancio della azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-13 in confronto a quelli del precedente esercizio, è prelevato il cinque per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilità, di cui all'art. 22, per gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali, che si saranno maggiormente distinti nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale di cui all'art. 8.

(Approvato).

Art. 36.

Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perchè applicati posteriormente o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso.

(Approvato).

Art. 37.

All'articolo 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche è aggiunto il seguente capoverso:

« Le utilizzazioni locali delle acque nei bacini montani intese a favorire le industrie alpine quando non richiedono oltre 10 litri a minuto secondo in magra, e assicurino la restituzione integrale dell'acqua, non sono soggette alla presente legge allorchè sopra parere del Consiglio dell'industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste l'Amministrazione forestale ritenga opportuno, a titolo di incoraggiamento, di darne con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, la concessione gratuita. La durata della concessione non potrà superare il trentennio. Spirato il trentennio si applicheranno le disposizioni della presente legge come se si trattasse di nuova concessione ».

Di questo articolo è proposta la soppressione dal senatore Veronese e la sostituzione con un nuovo articolo.

Domando al Senato se la proposta dell'onorevole Veronese è appoggiata.

(È appoggiata).

L'art. 37, secondo la proposta dell'onorevole Veronese, verrebbe redatto in questa forma:

All'articolo 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche è aggiunto il seguente capoverso:

« Le utilizzazioni locali delle acque nei bacini montani intese a favorire le industrie alpine quando non richiedano oltre 10 litri a minuto secondo in magra, e assicurino la restituzione integrale dell'acqua, possono essere esonerate dal pagamento del canone a titolo d'incoraggiamento sopra parere del Consiglio dell'industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste. La durata della concessione non potrà superare il trentennio. Spirato il trentennio si applicheranno le disposizioni della presente legge come se si trattasse di nuova concessione ».

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Sono così convinto della bontà di questo disegno di legge, il quale soddisfa ad un grande bisogno del Paese, che non avrei voluto fare osservazioni in contrario a nessun articolo.

Ma poichè la legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento, per sentimento di dovere ho proposto la soppressione di questo articolo. E ne dirò brevemente le ragioni.

Questo articolo dispone in aggiunta all'articolo della legge del 10 agosto 1884 sulle derivazioni delle acque pubbliche, che le derivazioni in montagna possono essere concesse gratuitamente. Questo è uno dei punti dell'articolo.

L'altro punto è quello che riguarda la procedura con cui queste concessioni verrebbero fatte, cioè sentito il Consiglio superiore dell'industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste e con decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura.

Se io posso essere favorevole alla gratuità della concessione in questi casi speciali, vista l'importanza che possono avere le derivazioni

per le piccole industrie alpine, non posso essere altrettanto favorevole alla nuova procedura.

Ed infatti il Senato ricorda che fin dal 1907 sta dinanzi a noi un disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche presentato dal compianto Massimini, allora ministro delle finanze. L'Ufficio centrale si occupò con molto amore del disegno di legge e stava presentando la sua relazione. Esso aveva notato che nel disegno di legge non era contemplata sufficientemente la parte che doveva avere il Ministero dei lavori pubblici, e specialmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in una questione così importante in quanto le derivazioni di acque pubbliche si collegano col regime dei corsi d'acqua.

Venne il ministro Bertolini, che ripresentò dopo un anno un altro progetto che l'Ufficio centrale esaminò accuratamente e nel quale il Ministero dei lavori pubblici invadeva il campo del Ministero delle finanze e di quello di grazia e giustizia.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio era, si può dire, rimasto estraneo, quantunque l'Ufficio centrale abbia tenuto conto anche della parte che deve avere il Ministero stesso in questa importante questione. Ora, con questo progetto di legge, con quest'articolo è a sua volta il Ministero di agricoltura che viene ad invadere il campo del Ministero delle finanze e di quello dei lavori pubblici. Infatti si tratta del demanio delle acque che spetta al Ministero delle finanze e della procedura per le concessioni che spetta in gran parte al Ministero dei lavori pubblici, che non si può disinteressare, poichè esse possono avere gravi conseguenze sul regime delle acque.

Tanto nel progetto di legge che sta dinanzi al Senato, quanto nella legge del 1884 vi sono varie disposizioni che regolano la procedura per la concessione delle derivazioni. E non è a dire che, trattandosi di piccole derivazioni, l'osservanza di tali disposizioni sia inutile, poichè bisogna coordinare le piccole con le grandi derivazioni, specialmente oggi che si fanno grandi trasporti di forza motrice, e salvaguardare i diritti dei terzi.

Quindi la necessità di coordinare le piccole derivazioni con le grandi, affinché non impediscano si porti nei maggiori centri industriali

la forza motrice che è fonte di grandi benefici economici.

È quindi opportuno che questo articolo venga rinviato nel progetto di legge sulle derivazioni e gli usi delle acque pubbliche, e credo d'interpretare così anche il sentimento dei colleghi dell'Ufficio centrale.

Si potrebbe lasciare l'articolo, assoggettandolo alle stesse disposizioni della legge del 1884; però io faccio osservare al Governo i gravi inconvenienti cui ha dato luogo questa benedetta legge del 1884, la quale è stata già violata da molte circolari dello stesso Ministero dei lavori pubblici e delle finanze in occasione di trasporti di forza fatti a grandi distanze e per il vincolo a favore delle ferrovie.

E a questo proposito mi permetto di fare anche una raccomandazione specialissima all'onorevole Presidente del Consiglio. Questo progetto di legge delle derivazioni è rimasto arenato per un conflitto di competenza fra il ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze. Non ci sono veramente questioni di principio che abbiano diviso l'Ufficio centrale dai Ministeri competenti; noi abbiamo presentato i nostri quesiti fin dal 9 maggio dell'anno scorso: a questi si è risposto alla fine dell'anno stesso; sono successe varie crisi e quindi i ministri non hanno più dato la loro risposta definitiva. È un progetto di legge importantissimo per l'industria nazionale, raccomandato da tutti i comuni e da tutte le provincie interessate, ed anche recentemente ho ricevuto delle sollecitazioni da parte di una provincia del Mezzogiorno, perchè fosse portato in discussione questo disegno di legge. Da parte nostra c'è tutta la migliore buona volontà di presentare la relazione. Ad ogni modo, se il Governo crede che questo disegno di legge non soddisfi o debba essere modificato, lo ritiri o lo modifichi, altrimenti l'Ufficio centrale dovrà presentare la sua relazione senza avere avuta la risposta dagli onorevoli ministri.

E giacchè ho la parola, se il Presidente me lo permette, vorrei fare una osservazione finale su questo disegno di legge.

Questa legge è importantissima, non solo per quel che riguarda il Demanio forestale, ma anche per la sistemazione idraulica dei nostri torrenti, senza della quale non si potrà dare completo sviluppo a questa legge. Dinanzi all'altro ramo del Parlamento sta un progetto

di legge per la sistemazione dei bacini montani del quale ha parlato il senatore Cadolini, col quale sono perfettamente d'accordo.

Questo progetto di legge, presentato da due anni e che non ha potuto andare innanzi, è composto di varie parti che non hanno alcun stretto legame fra loro. Veda dunque il Ministero se non sia il caso di stralciare due o tre leggi da tutto l'omnibus idraulico presentato alla Camera, e stralciare anche la parte relativa ai bacini montani coi fondi che vi sono fissati. Aggiungo che per quel progetto di legge presentato alla Camera si è arenata anche in gran parte la legge sul Magistrato delle acque, perchè per le modificazioni (che io non approvo in gran parte) contenute in quel progetto non si è più fatto il regolamento per il Magistrato delle acque. La Commissione per questo regolamento, Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, si è riunita soltanto nel gennaio 1908, e poi non si è fatta più viva, in vista di quel progetto di legge, che in alcune parti modifica la legge sul Magistrato delle acque.

Io quindi raccomando vivamente, sia per questa questione che anche all'onor. ministro tanto interessa, come per la legge del Magistrato delle acque che l'onor. ministro, Presidente del Consiglio, ha la benemerenzza di avere iniziata, io raccomando vivamente all'onor. ministro di prendere in considerazione la legge che sta davanti la Camera sui bacini montani, perchè al più presto diventi legge dello Stato.

GORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. L'Ufficio centrale, per quanto riconosca la gravità di alcune considerazioni esposte dal senatore Veronese, non può accettare la proposta soppressione dell'art. 37.

Bisogna che il Senato consideri uno dei lati, certo fra i migliori di questo progetto di legge, quello cioè che la costituzione del demanio forestale deve dar luogo all'esercizio di una amministrazione del demanio a forma industriale. È appunto per questo riflesso che mi ero permesso di dire, (e mi dolse che il senatore Casana a me lo rimproverasse quasi come erronea affermazione) che la legge nel suo insieme era un avviamento alla redenzione economica delle regioni montane, e credo che sia in questa

parte, in cui la legge appunto mette la base dello sviluppo delle piccole industrie in montagna, che noi dobbiamo riconoscere il carattere e la portata sua, intesa a redimere le popolazioni alpestri, migliorandone le condizioni economiche.

Consideri il senatore Veronese che si tratta di piccole forze idrauliche. Il senatore Veronese poteva fare, come ha fatto, l'osservazione che su questa forza non vi è sufficiente determinazione, perchè, dicendo portata di dieci litri, non si dice quale forza essa sviluppi e rappresenti, giacchè simile portata può creare una forza idraulica molto considerevole, come può rappresentare poco e niente, a seconda del salto che essa avrà. Ma a questa, che è certamente una imperfezione del testo dell'articolo, credo si potrà rimediare col regolamento, come si potrà rimediare col regolamento a quella parte che si riferisce all'obbligo fatto ai concessionari di restituire, al bacino stesso l'acqua usata come forza idraulica, perchè dopo usata l'acqua nel salto, potrebbe essere immessa in un altro bacino, e ciò non deve mai avvenire. Occorre quindi una maggiore precisione che specifichi la forza che si sviluppa, e che obblighi questa restituzione dell'acqua al medesimo corso.

Allora il senatore Veronese si persuaderà che la legge, che è di là da venire, e qui mi associo a lui, a nome anche dei colleghi dell'Ufficio centrale, nell'affrettarne coi voti più ardenti la discussione da parte del Senato, quella legge non avrà alcun danno da queste concessioni, che riusciranno indubbiamente assai benefiche.

Prego quindi il senatore Veronese a rinunciare al suo emendamento. Manteniamo il carattere industriale di questa legge, carattere al quale attribuiamo una sì grande importanza, e limitiamoci invece a chiedere che il regolamento tolga adito ai timori sollevati dalla redazione imperfetta dell'articolo del progetto.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il mio compito è facile in questo momento, in quanto non ho che da consentire nelle idee svolte dall'on. Gorio.

Qui non si tratta in verun modo di incep-

pare l'azione che deve avere lo Stato, per il tramite del Ministero delle finanze, in ordine a quella grande ricchezza nazionale che è costituita dalle acque.

Si tratta puramente e semplicemente di mettere a disposizione dell'Amministrazione forestale, per l'incremento dell'economia silvana, quelle piccole forze idrauliche, situate negli alti bacini montani, che non vanno al di là della portata di dieci litri, affinchè esse possano essere messe gratuitamente a disposizione degli utenti.

Dice già chiaramente l'articolo, e potrà essere anche meglio chiarito nel regolamento, che l'acqua dopo il salto deve essere immediatamente restituita allo stesso bacino, e che non può essere usata se non per dar vita alle piccole industrie forestali e locali.

Certo moltissimi, se non tutti, fra i signori senatori, avranno avuto occasione di vedere ciò che avviene nelle montagne del Tirolo, della Carinzia, della Svizzera, dove fioriscono, a vantaggio di quelle popolazioni, moltissime piccole industrie, essenzialmente perchè si utilizzano le piccole forze di acqua, spesso coi vecchi sistemi delle ruote a pale; ma oggi anche con apparecchi più perfezionati, meglio utilizzando la ricchezza offerta dalla natura.

Così il bosco colle connesse industrie ravviva l'attività economica delle popolazioni, e quelle imparano ad amarlo. Ma se il problema dell'utilizzazione di piccole forze idrauliche a beneficio di industrie forestali, problema che può essere immediatamente apprezzato dall'Amministrazione forestale, lo affideremo invece a quella delle finanze, difficilmente la soluzione migliore per la vita sociale delle popolazioni montane sarà conseguita.

Sono pure profondamente convinto che la procedura così spiccia e immediata, com'è voluta dalla legge, perchè affidata all'Amministrazione forestale sentito il Consiglio dell'industria e il Consiglio superiore delle acque e foreste, sia quella che meglio risponde alla necessità, mentre in nessun modo essa può alterare la vigilanza dello Stato sulla sua grande ricchezza idraulica.

Io posso dire questo: che allorchè sarà compilato il regolamento, si potrà pure prendere in considerazione la opportunità di interpellare, in qualche forma, anche l'Amministrazione fi-

nanziaria. Con ciò spero possa acquietarsi anche l'ultimo scrupolo che ha mosso giustamente il senatore Veronese, il quale, relatore del disegno di legge sulla utilizzazione delle forze idrauliche, ha in materia altissima competenza.

Associandomi quindi interamente alle cose esposte dal senatore Gorio, prego il Senato di non portare modificazioni a questo articolo perchè si ferirebbe profondamente una delle parti migliori di questa legge.

Voci. Ai voti.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Io potrei consentire che in questa legge si affermi la gratuità delle piccole derivazioni, rinunciando di coordinare questo articolo coi principî del progetto di legge che noi abbiamo in esame sulle derivazioni, nella speranza che questo possa venire presto davanti al Parlamento.

Quello a cui non posso proprio rinunciare è che la procedura non sia la stessa stabilita dalla legge del 1884. Si tratta di cose piccole, ma possono essere molte, anzi si desidera che siano moltissime.

Il problema delle grandi derivazioni si trova tante volte complicato dalle piccole derivazioni, per i diritti già acquisiti dai concessionari o dagli utenti. Si trova che tante volte non si può fare la grande derivazione per la difficoltà di espropriare le piccole derivazioni. Io quindi credo che, pur rinunciando alla soppressione che io avrei voluto, anche perchè il Governo si fosse occupato maggiormente a far venire in discussione il disegno di legge sulle derivazioni; che non si possa rinunciare a che queste piccole derivazioni siano trattate in armonia colla legge del 1884.

Ci sono delle derivazioni di 100 litri, ci sono molini natanti, e quindi la legge dell'84 ha stabilito delle norme speciali per queste piccole derivazioni. Nessuna difficoltà dal ministro delle finanze ci sarà, se manteniamo intatta la procedura e i principî della legge vigente.

Perchè tutti i diritti che ci sono nei diversi torrenti o fiumi devono pure essere tutelati. E la legge del 1884 regola queste concessioni appunto in vista dei diritti acquisiti, che non sarebbero tutelati dall'art. 37 di questo disegno di legge. Quindi concludo: Per conto mio - na-

turalmente il Senato e il Governo faranno quello che crederanno - non posso rinunciare a che queste derivazioni, per piccolissime che siano, non siano assoggettate alla legge del 1884. Io proporrei che si facesse la concessione gratuita, sempre ferme restando le norme della legge del 1884.

Ed ora desidero chiarire il mio emendamento. L'art. 37 dice: «Le utilizzazioni locali delle acque nei bacini montani intese a favorire le industrie alpine quando non richiedano oltre 10 litri a minuto secondo in magra, e assicurino la restituzione integrale dell'acqua, non sono soggette alla presente legge allorché sopra parere del Consiglio dell'industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste l'Amministrazione forestale ritenga opportuno, ecc.».

Dunque non è obbligatoria la concessione, come credeva l'onor. Pellegrini...

PELLEGRINI. L'Amministrazione forestale, non la demaniale.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno.* Si vuole esonerare da un'imposta e l'onor. Veronese vuole imporre.

VERONESE. Non voglio mica imporre; io cambio la procedura. Io dico: concedo questi dieci litri per le piccole derivazioni, ferme restando le altre disposizioni di legge.

Che cosa avverrà? Avverrà che quando sarà presentata una domanda di concessione di piccole derivazioni (se non si tratta di un corso di confine, perchè in questo caso bisognerà sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici), la domanda andrà al prefetto e il prefetto darà la concessione. Se si tratterà di una concessione gratuita, andrà al Consiglio superiore delle acque e foreste, al Ministero di agricoltura insomma, per il necessario parere. Se il parere del Ministero di agricoltura sarà favorevole, allora la concessione la farà il prefetto. Niente di più, niente di meno.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. M'era parso che il collega Veronese, che è relatore della legge importantissima sulle derivazioni delle acque pubbliche, legge, per la quale il collega senatore Arcoleo ed io abbiamo dovuto fare sollecitazioni, avesse sostenuto il concetto della totale soppressione.

L'art. 37 della legge, che viene al nostro esame, contempla e riflette le piccole derivazioni da piccoli corsi. Or bene, nel momento in cui si trova allo studio del nostro Ufficio centrale la legge relativa alle derivazioni delle acque pubbliche, la quale ha principalmente lo scopo di dare una definizione differenziale obbiettiva tra le acque pubbliche e le acque private, non pare opportuna una disposizione che potrebbe forse, per il momento, far parere come pubbliche quelle acque, che non ne hanno il carattere.

Non cape nella mente umana, come un piccolo corso di acqua, di dieci litri al minuto secondo, possa essere considerato come pubblico.

Di conseguenza mi pare, che la discussione abbia un carattere accademico piuttosto che reale, qualora si tratti di concessioni di acque derivate da corsi, che hanno appena la portata di dieci litri al minuto secondo nella massima magra.

Da questa semplice osservazione il Senato facilmente comprenderà l'importanza che ci è di soprassedere da qualunque pregiudizio che possa recarsi a quella legge basilare che deve essere esaminata non solo con criteri attuali, ma con criteri storici, e con riguardo agli interessi dell'agricoltura e dell'industria del nostro paese.

Ho compreso benissimo l'elevato concetto e l'intendimento che ha avuto il Governo nella presentazione di questa legge silvana. Abbiamo bisogno, si è detto, di trarre il massimo profitto utile dalle culture silvane che può servire ai nostri bisogni, per emanciparci principalmente dall'importazione estera.

Questo è il criterio dominante della presente legge. Inoltre, si è detto ben a proposito, che dobbiamo conciliare l'interesse della pastorizia, che è un interesse grandissimo anche per tutte le parti montuose, con quello della silvicoltura.

Questi due concetti sono già chiaramente determinati in diverse parti del progetto di legge, e sono stati confermati anche nelle dichiarazioni esplicite fatte dal Governo nel seno di questa nostra Assemblea.

Ma per raggiungere queste finalità, il Governo con molta fretta (mi si permetta di dirlo) ha fatto eccezioni a parecchie leggi speciali. Infatti oltre questa relativa alla legge delle

derivazioni, vi ha quell'altra, che deroga alle norme sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. Si sono intese le vivaci discussioni, che ha suscitato questa eccezionale disposizione. Si è dovuti scendere in dettagli che non so se possano rispondere al regolare indennizzo, che è dovuto ai proprietari espropriati.

La legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ha detto una frase chiara e netta. Bisogna dare il giusto prezzo, quello che realmente vale la cosa, quel prezzo che deve convenire all'una e all'altra parte qual'è nel libero commercio e deve lasciarsi impregiudicato tutto il resto.

Questa disposizione della legge del 1865 è stata eccezionalmente modificata. Una terza eccezionale disposizione si è fatta alla legge del 17 febbraio 1884 sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato. Sintetizzando, si deve venire ad una conclusione esatta ed è questa: le macchie, che oscuravano la luce del presente disegno di legge, sono due.

La prima, quella della creazione, come diceva un nostro collega, della selva degli organici; la seconda quella della industrializzazione, che fu causa della disposizione contenuta nell'articolo 27. Questo concetto eccezionalissimo dell'industrializzazione e quello della commerciabilità dei prodotti silvani, è veramente una grande incognita.

Io ho ritenuto sempre, che le pubbliche Amministrazioni non possano essere buoni industriali o buoni commercianti. Ma, onorevole Presidente del Consiglio, ella tanto intelligente e dotto e che ha la visione chiara delle cose, deve preoccuparsi dei risultati di questa amministrazione da parte dello Stato.

Io credo, che tutti quei proventi che ella si ripromette, probabilmente non ci saranno; voglio sperare di essere un falso profeta, ma temo che l'azienda si chiuderà con qualche deficienza.

Non parlo di altro, perchè oramai gli articoli si sono votati.

Però l'art. 37 sotto qualunque rapporto, e giuridico e di opportunità, dovrebbe sopprimersi. D'altra parte che cosa lo vieta? O sono privati i corsi della portata di litri 10 al secondo e non ci sarà bisogno di alcuna autorizzazione, o sono derivazioni da corsi d'acqua pubblica ed allora con le leggi attuali abbiamo

pronti i mezzi per ottenere tutto quello che occorre all'industrializzazione dei prodotti boschivi.

Perchè dunque voler fin da oggi pregiudicare un concetto, che potrebbe spiegare una certa influenza nella discussione della legge sulle derivazioni, che dovremo esaminare e discutere?

Se questo concetto vale, io pregherei l'onorevole ministro di accettare la soppressione totale dell'articolo, riservandosi in seguito di proporre quei provvedimenti che possono essere necessari. Questo è il mio parere.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Volevo solo fare un'osservazione a proposito della frase pronunciata dal senatore Veronese. Accennando alla procedura, intendo principalmente alla tutela dei diritti dei terzi, vale a dire la *pubblicazione delle domande*. Questa è cosa che non guasta nessuna economia della legge.

La procedura della legge per le derivazioni di acque ha appunto lo scopo che gli aventi diritti acquisiti a quelle acque, li possano far valere. Ora questa parte mi pare meriti qualche riguardo.

Se si togliesse puramente e semplicemente coll'art. 37 del progetto questo concetto, senza alcuna riserva ai diritti acquisiti dai terzi, si verrebbe a sopprimere una posizione giuridica che la legge del 1884 ha garantita agli attuali concessionari o utenti a giusto titolo.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. L'argomento che è trattato in questo articolo mi sembra che sia simpatico al Senato per il concetto che contiene. In pari tempo non è fuori di luogo nutrire delle preoccupazioni per il modo come l'articolo è formulato, in quanto che si può andare incontro ad inconvenienti, sia sotto l'aspetto ricordato dal senatore Cavasola, sia sotto altri.

Non mi pare che il Senato possa improvvisare una votazione a questo riguardo; perciò mi permetto di proporre che questo articolo venga riesaminato dall'Ufficio centrale onde concretare una dizione che pur mantenendo il concetto dell'articolo, di favorire le piccole industrie montane, eviti i temuti inconvenienti.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Io credo che lo scopo esclusivo di quest'articolo sia la possibilità della concessione gratuita, sotto determinate condizioni e per favorire le industrie alpine, delle derivazioni d'acqua. Io veramente non comprendo bene queste industrie alpine, e sarebbe bene che l'onorevole ministro ne spiegasse il significato, almeno per quelli che appartengono a provincie in cui le industrie alpine non sono conosciute. In ogni modo, non può non essere lodevole incoraggiare industrie utili con concessioni gratuite. Contro di tali concessioni mira la prima proposta della soppressione dell'articolo, e indirettamente la seconda proposta dell'onorevole Veronese, imperocchè la ingerenza del Ministero delle finanze renderà molto difficili e rare le concessioni gratuite.

A ciò aggiungasi che la esperienza ha dimostrato le grandi difficoltà nell'applicazione della legge del 1884 precisamente perchè si chiede la ingerenza ed accordo di più Ministeri, lo che si ottiene, se si ottiene, dopo lunghissimo tempo.

Se quindi vuolsi la possibilità di concessioni gratuite, non può non respingersi la proposta dell'onorevole Veronese. Però, col solito suo acume, l'onorevole Cavasola accennò agli inconvenienti che deriverebbero dal modo come è formulato l'articolo 37, la cui dizione potrebbe dall'onorevole ministro essere modificata.

In verità, è contrario alla tecnica legislativa, o almeno alle nostre consuetudini, di scrivere in una legge un articolo, che dovrebbe sostituirsi ad articolo di altra legge.

Si può più semplicemente dire in forma positiva « in date condizioni e sentito ecc., può farsi la concessione gratuita ».

In tal modo restano le forme e le garanzie stabilite dalla legge organica del 1884, e si determina la possibilità di concessioni gratuite, sottraendole dal Ministero delle finanze; ed in ciò consisterà la utilità dell'articolo 37, se l'onorevole ministro ne vorrà modificare la forma.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Si tratta della utilizzazione di 10 litri d'acqua, benchè al secondo, ma appunto perchè si tratta di una piccola quantità di

acqua, direi che si è creato una tempesta in un bicchier d'acqua con questa discussione intorno all'ultimo articolo della legge.

Ho propugnato, ed ho avuto l'onore di essere ascoltato così benevolmente dal Senato e dal Governo, altre modificazioni da introdurre in questa legge; questa volta sento il dovere di prendere la parola in difesa dell'articolo proposto.

Qui si è andati nel combatterlo, direi, dal polo nord al polo sud, dalla proposta della sua soppressione intera, che sotto un certo punto di vista obbediva ad un criterio logico, all'ultima che abbiamo udito proporre dall'oratore che mi ha preceduto, di modificare la forma dell'articolo solo per evitare di presentarlo come una modificazione all'art. 1° della legge del 1884, dandolo invece per disposizione nascente da questa legge. C'è un abisso addirittura fra le varie proposte di modificazione, e questo fa nascere il sospetto che le critiche possano non esser del tutto fondate.

Il dubbio che quest'articolo sovverta il regime della legge 1884, o meglio — perchè questo pare veramente il dubbio di qualcuno degli oratori — il regime futuro di una legge di riforma di quella del 1884, è un dubbio che non ha fondamento. Basta riflettere che qui si dice che nell'art. 1° della legge del 10 agosto 1884 viene aggiunto il seguente capoverso; il che significa che, dal giorno in cui questo capoverso sarà aggiunto all'art. 1° della legge del 1884, gli studi di riforma di questa legge si faranno su un testo che conterrà anche il capoverso qui deliberato. Probabilmente su questo capoverso non ci sarà ragione di portare modificazioni da chi studia la legge del 1884, ma certo le mani non restano legate, dal momento che aggiungendo questo capoverso alla legge del 1884 non si è voluto fare una riforma anticipata di quella legge, ma presentarla integrata, con questa disposizione. Ora aggiungere un capoverso ad un articolo è tutt'altro che modificare la legge, e questo capoverso che portata ha? È stato già detto: quella di aggiungere una disposizione che coordini le finalità della legge sulle concessioni delle acque pubbliche, colla finalità sociale di questa legge sulle foreste; cioè rendere possibile l'utilizzazione di piccole forze idrauliche, con gratuità, affinché questa susciti il fiorire delle piccole industrie forestali.

In questo concetto la disposizione che il Governo propone riscuote le simpatie dei nostri cuori, le approvazioni delle nostre menti? A me sembra che sia indubitabile. Se abbiamo votato i primi 36 articoli di questa legge non possiamo essere illogici negando il suffragio al concetto che anima l'ultimo articolo.

L'esonerazione dal tributo può, forse, essere argomento di discussione in merito, per lo meno da un punto di vista costituzionale molto scrupoloso, davanti al Senato, quando la Camera dei deputati ha già votato questa esonerazione?

Io non ho sentito proposte contrarie, direttamente intese a combattere questo concetto; ma credo che sia materia nella quale, dopo tutto, una volta che la Camera ha votato, il Senato debba rendere omaggio al voto della Camera, sia per la ragionevolezza di dare in argomento il proprio giudizio conforme, sia anche per rispetto alla competenza finanziaria dell'altro ramo del Parlamento.

In sostanza adunque resterebbe il dubbio che il senatore Beneventano ha espresso, e l'altro che ha espresso il senatore Cavasola.

Quello del senatore Beneventano mi pare assolutamente infondato, perchè egli dice: siccome si tratta di piccoli corsi d'acqua, v'è pericolo di confondere fra l'acqua pubblica e quella privata. Ma evidentemente qui non si contemplano corsi d'acqua piccoli, ma piccole utilizzazioni; può trattarsi anche di un prelevamento di piccola quantità di acqua da un largo corso. E poi la questione se il corso di acqua è pubblico o privato, non dipende dalla sua ampiezza; l'onor. Beneventano, esperto com'è in materia amministrativa, me lo può insegnare. Quindi i dubbi che la legge del 1884 lascia intorno alla classificazione delle acque, non sono nè aumentati, nè resi più difficili per la loro soluzione, dalla disposizione che ora abbiamo davanti, e che si riferisce alle acque pubbliche come tali.

Il dubbio del senatore Cavasola mi pare anche esso infondato. È vero che con questo articolo si dice che le piccole utilizzazioni forestali sono sottratte alla legge del 1884; ma non è la legge del 1884 che tutela i diritti dei terzi; essi sono tutelati dal Codice civile...

Voci. No, no.

MORTARA. Come no? Ci sono delle disposizioni...

Voci. No, no.

MORTARA. Prego di ascoltare completamente la enunciazione della mia idea. Ci sono delle disposizioni di indole processuale, nella legge del 1884, dirette ad agevolare la tutela dei diritti dei terzi, di fronte alla richiesta di una concessione di acqua a scopo industriale; se non ci fossero, sarebbero più lunghe, più faticose le vie della tutela di questi diritti, ma si potrebbe dire che i diritti dei terzi sarebbero annullati dalla concessione che l'Amministrazione facesse dell'acqua al privato? No, perchè il Governo dà l'acqua (*commenti*) in quanto esso ha facoltà di disporre; se sorgesse un terzo a pretendervi diritti, e a rivendicarla, la concessione del Governo sarebbe, sempre a termini del Codice civile, di nessun valore.

Ripeto, la legge del 1884 ha agevolato l'attuazione delle garanzie in favore dei terzi, dando ad esse una organizzazione preventiva; non ha creato la difesa del diritto di proprietà dei terzi, questa difesa è nel Codice. Ora, per queste piccole utilizzazioni di acqua crediamo noi che sia così importante mantenere le formalità della procedura amministrativa regolata dalla legge del 1884, da ritenerla indispensabile? Io credo di no, appunto perchè si tratta di piccole concessioni, di provvedimenti che vanno compiuti con rapidità, in armonia allo scopo che si propongono; e perchè si tratta di concessioni in quelle regioni, cioè nei bacini montani, in cui è più facile discernere, perchè limitato è il campo dell'uso delle acque, se l'acqua sia proprietà dello Stato o privata, se esistano diritti dei terzi, e quindi è più difficile che nascano contestazioni.

Credo pertanto che si possa lasciare all'Amministrazione di far concessioni, ed al diritto comune la tutela delle ragioni dei terzi rispetto a queste concessioni.

Quindi io esorterei, nei limiti della mia modesta parola, il Senato ad approvare l'articolo di legge com'è proposto.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Io dovrei chiedere venia specialmente al senatore Mortara di aver chiesto un'altra volta la parola, ma la materia è talmente delicata che forse una piccola modificazione può condurre a rimuovere tutte le diffi-

coltà alle quali si è accennato dai vari oratori. Non dobbiamo quindi affrettarci alla votazione dell'articolo così come è proposto, dati i dubbi sollevati, quando si può avere la certezza che con un esame calmo, fatto o oggi o domani, possa l'Ufficio centrale, d'accordo con gli oratori e col Governo, trovare una formula che tranquilizzi completamente.

Il concetto nel quale siamo tutti di accordo è che si vogliono favorire queste piccole industrie montane.

Per queste ragioni prego l'onorevole nostro Presidente di domandare al Governo se non ha difficoltà di rimandare a domani il seguito della discussione per poter venire ad un accordo.

PRESIDENTE. Bisogna sentire se il senatore Beneventano mantiene la proposta di soppressione.

BENEVENTANO. La mantengo, perchè mi pare che sia appoggiata anche dal senatore Veronese.

Voci. Il senatore Veronese ha ritirato la sua proposta.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ho ritirata la proposta di soppressione dell'articolo, quantunque sarebbe stata la cosa più opportuna...

BENEVENTANO. Se l'ha ritirata, può dirsi *a priori* scartata.

VERONESE. ...Per parte mia però ritengo che non si possano sottrarre queste piccole derivazioni alla legge comune. Bisognerebbe fare una lunga discussione, se non per persuadere il collega Mortara, almeno per dimostrargli come effettivamente il Cod. civ. non sia sufficiente, in quanto che abbiamo la legge dell'84 che regola appunto questi diritti dei terzi.

L'articolo che io desiderava citare in risposta a quello che ha detto il collega Balenzano (egli fu ministro dei lavori pubblici e capisco che ci sia una specie di antagonismo tra il ministro dei lavori pubblici ed il ministro delle finanze, quantunque io creda che si possa benissimo trovare il modo di comporre questo conflitto di competenza) è questo:

«Quando si tratta di tronchi fluviali di confine (e i nostri sono in montagna, nelle Alpi), allora c'è bisogno del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte quelle questioni di

sistemazione di torrenti e di fiumi che hanno colleganza con gli altri tronchi superiori».

Mettiamo, l'Adige, che attraversa invece un territorio straniero; ecco la necessità che qui intervenga una autorità superiore. Quando non si tratta di tronchi di confine allora è il prefetto che interviene e lo si dice:

« Per tutti gli altri corsi d'acque pubbliche le concessioni sono fatte dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito il Genio civile nel caso che vi sia opposizione ».

Il Genio civile quindi entra sempre per dare il suo giudizio sulla questione, e se ne capisce il perchè. Trattandosi di corsi d'acqua anche una sorgente ha un'importanza grandissima sul corso di un torrente o di un fiume, e non è possibile che il Genio civile se ne disinteressi.

Se però è possibile trovare un'altra forma che pur salvando i principî della legge del 1884 possa rendere più facile la concessione di queste, non ho nulla in contrario. Dico solo: non stabiliamo una procedura diversa, perchè queste piccole derivazioni sono connesse con tutte le altre. Però aderisco alla proposta del senatore Casana il quale raccomanda al Ministero insieme all'Ufficio centrale, tenuto conto della discussione che è avvenuta, di trovare un'altra formola dell'articolo, pur assicurando questa gratuità delle concessioni a cui sono pienamente favorevole.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Dal momento che la sospensiva comprende tutto, concordo perfettamente nella sospensiva.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Due cose mi premono: la gratuità della concessione per queste piccole forze alle piccole industrie montane, e la nessuna fiscalità nella concessione stessa.

Quando questi due principî sono salvi, mi rimetto alla sapienza del Senato per trovare la formola più corretta; ed allora accetto la sospensione perchè domani si possa d'accordo — come abbiamo fatto oggi — trovare la formola esatta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rimandato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei Mille »:

Senatori votanti	145
Favorevoli	143
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 190-*urgenza - Seguito*);

Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica (N. 213 - *urgenza*).

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bottoni e Cencelli intorno alle convenzioni d'interessi usurari.

III. Interpellanza del senatore Ulderico Levi al ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli stalloni, quello di buone fattrici.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 « Carabinieri Reali - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali (N. 194);

Eliminazioni degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento (N. 196);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 191);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1910

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (N. 198);

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli (N. 210);

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (N. 212);

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese imprevedute, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (N. 203);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 204);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto di

stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali (N. 184);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7);

Pensione alla vedova del maestro Martucci (N. 207);

Vendita di terreni annessi alla tenuta Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona (N. 209).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 10 maggio 1910 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.